

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 20/12/2022

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro per lamentare l'illegittimità di una segnalazione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia, a causa del mancato preavviso di imminente segnalazione presso i SIC ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Codice di condotta e dell'art. 125 t.u.b.

Chiedeva, pertanto, la cancellazione della segnalazione stessa.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto faceva presente che la contestazione del ricorrente attenesse a un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un servizio erogato da una società convenzionata, sottoscritto in data 04/04/2016.

Al riguardo, eccepiva l'incompetenza ratione temporis di questo Arbitro, poiché in base alle Disposizioni che regolano il presente procedimento, a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

Ferma restando l'eccezione di inammissibilità della controversia, l'intermediario rappresentava che con la sottoscrizione del contratto di finanziamento il ricorrente avesse rilasciato il consenso al trattamento dei suoi dati personali ex art. 13 d. lgs. n. 196/2003 ed art. 5 del Codice Deontologico. Riteneva, pertanto, che il cliente fosse perfettamente



consapevole del fatto che i ritardi nel pagamento delle rate sarebbero stati segnalati nei SIC.

Richiamava l'art. 8 del regolamento contrattuale, secondo cui "Il mancato, inesatto, o ritardato pagamento può comportare gravi conseguenze a carico del Cliente.....In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie.

Sosteneva la legittimità della segnalazione nel SIC, la quale era stata effettuata in seguito ai continui mancati pagamenti delle rate; precisava pure che tali pagamenti erano stati ricordati al cliente mediante l'invio di "varie" comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione ex art. 4.7 del menzionato Codice Deontologico.

Soggiungeva che, a causa dei reiterati mancati pagamenti, aveva proceduto tramite comunicazione del 31/08/2017 spedita a mezzo raccomandata alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del cliente, ai sensi dell'art. 1186 c.c. e dell'art. 9 delle condizioni contrattuali.

Evidenziava che a causa dei ritardi maturati dal ricorrente nel pagamento delle rate, aveva ceduto il contratto di finanziamento in questione a una società terza, in data 18/12/2019.

Sosteneva che la ricezione dei suddetti preavvisi di segnalazione e delle successive comunicazioni non avrebbero comunque indotto il ricorrente a modificare il suo comportamento in merito ai propri obblighi contrattuali, tenuto conto anche della circostanza che i diversi pagamenti (mediante mandati SDD) erano rientrati insoluti con dicitura "insufficienza fondi".

Sottolineava altresì di aver dato nel tempo dato incarico a diverse società di esazione di recuperare le somme che, al momento degli affidamenti, erano scadute ed impagate.

Faceva presente, da ultimo, che il ricorrente fosse ancora insolvente nonostante i diversi solleciti e la raccomandata di decadenza, nonché la cessione del relativo credito.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale contestava che il ricorso si basasse sul comportamento del resistente e non sull'irregolarità contrattuale, ai fini del rispetto del termine di competenza temporale. In ogni caso, rilevava di esser venuto a conoscenza della segnalazione solo quando la propria banca gli aveva segnalato tale circostanza nel corso del 2022, negandogli un fido.

Sottolineava che il finanziamento de quo fosse decorso dal mese di aprile 2016 e scaduto nel mese di maggio 2017 per una durata di 13 mesi; faceva presente che i tempi di conservazione dei dati negativi sono di 60 mesi a partire dal mese successivo la scadenza contrattuale del finanziamento. Tuttavia, il proprio nominativo risultava segnalato su indicazione del convenuto, andando ben oltre i tempi stabiliti dal Garante.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale affermava che il contratto di finanziamento in questione non fosse più visibile nei SIC in quanto decorsi i termini di conservazione stabiliti dal Codice di Condotta di riferimento e pertanto non fosse ravvisabile alcuna illegittima condotta. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di cessata materia del contendere.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento della presunta illegittimità della segnalazione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia privati, per mancato invio del preavviso, a norma dell'art.4, comma 7 del Codice di deontologia per i sistemi informativi e successive modificazioni.



In relazione ad essa l'intermediario convenuto ha eccepito in via preliminare l'incompetenza temporale di questo Arbitro, sul presupposto dell'avvenuta stipula del contratto in data 04/04/2016, oltre sei anni prima della presentazione del ricorso, avvenuta in data 16/10/2022. Ha richiamato, in proposito, la disciplina contenuta nella Sez. I, par. 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", come recentemente modificate a partire dal 1° ottobre 2020, in base al quale "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso".

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Emerge documentalmente che la doglianza della ricorrente ha ad oggetto la cancellazione di una segnalazione negativa in CRIF, aggiornata al mese di gennaio 2020.

Ciò posto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale previsto dalle Disposizioni ABF ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre aver riguardo al petitum onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso deve essere dichiarata l'incompetenza temporale) oppure su effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso deve essere dichiarata la competenza temporale).

In particolare, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito, con riferimento al limite di competenza temporale vigente anteriormente alla modifica delle Disposizioni, che «(i) Il termine "operazioni" evoca una nozione tecnica ben precisa che pare afferire al compimento di un singolo atto negoziale, la cui estensione, dal punto di vista temporale, sembra limitata, essendo destinata ad esaurirsi nell'esatto momento in cui l'atto viene compiuto; al contrario, invece, il termine "comportamenti" riveste una valenza atecnica e decisamente più generalista, abbracciando, in via astratta, qualsivoglia condotta latamente intesa in cui coesistano e perdurino le componenti dell'evento causativo del danno ed il concretarsi di quest'ultimo. (ii) La fissazione del limite temporale non svolge solo una funzione acceleratoria, ma assolve anche ad un compito di contingentamento. Visto dall'angolo di visuale del cliente, sembra di essere al cospetto di un termine decadenziale che gli impone di non lasciare trascorrere del tempo rimanendo inerte. (iii) Ai fini della competenza temporale, quando si fa valere la presunta nullità per assenza di pattuizione scritta relativa al tasso d'interesse "ed ogni altro prezzo e condizione praticata", non si contesta l'esistenza del rapporto, che, comunque, è sorto e si è evoluto. Si contestano le condizioni economiche che sono state applicate dalla banca senza un preventivo accordo scritto col cliente; ebbene in una situazione di tal genere non è possibile non tenere conto della data del contratto che potrebbe essere salvato attraverso il meccanismo di integrazione eteronima fissato dall'art. 117, co. 3, TUB» (cfr. dec. n. 72/2014).

Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'illegittimità per mancanza di preavviso di una segnalazione presente al 31/01/2020, periodo rientrante nel limite temporale di sei anni precedenti la data di presentazione del ricorso, con conseguente rigetto della spiegata eccezione preliminare.

Nel merito, appartiene alla ormai consolidata giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. ex multis Coll. Coord. dec. n. 3499/2012) il principio in base al quale detta segnalazione possa ritenersi legittima al ricorrere di due presupposti: da un lato, la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento; dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra le quali assume rilievo precipuo l'invio del preavviso di segnalazione da parte dell'intermediario.

L'obbligo di preavviso, infatti, mira essenzialmente ad informare il debitore della possibile segnalazione, di guisa che questi possa provvedere sollecitamente ad onorare il proprio



debito, purgando gli effetti della mora, ovvero ad indicare eventuali errori. Tale ratio, dunque, richiede che il debitore sia edotto delle intenzioni dell'intermediario, dovendosi così riconoscere al preavviso la natura di atto unilaterale ricettizio; dal che deve ritenersi che ad esso vadano senz'altro applicate le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., indipendentemente dalla natura non patrimoniale dell'atto stesso.

Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, la prova relativa all'avvenuta ricezione (e, quindi, l'avvenuta conoscenza) del preavviso di segnalazione può essere fornita documentalmente, ovvero mediante ricorso alle presunzioni, dovendosi unicamente escludere la rilevanza della mera affermazione di aver fornito la necessaria informazione.

In merito al requisito formale, tenuto in considerazione che dalla visura non si evince il primo ritardo registrato in assoluto in relazione al rapporto (costituito contrattualmente nel mese di aprile 2016), l'intermediario ha prodotto copia di due comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione ed indirizzate al ricorrente, datate rispettivamente 01/06/2016 e 01/08/2017. Si precisa che l'indirizzo del destinatario riportato in tali missive coincide con quello indicato nel contratto di finanziamento prodotto in atti, sebbene non corrisponda a quello fornito in sede di ricorso; l'intermediario, tuttavia, non ha prodotto alcuna evidenza attestante l'avvenuto invio e ricezione delle comunicazioni in esame, venendo così meno all'onere sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.

Deve di conseguenza essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal SIC.

P.Q.M.

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla cancellazione della segnalazione contestata.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI